


**STUDIO LEGALE**  
**AVV. PIERFRANCESCO PULLI**  
 Via Gianturco n. 11 - San Pietro Vernotico (BR)  
 Tel e Fax 0831.676028 - Cell. 349.6357521

87/2017



TRIBUNALE DI BRINDISI

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Depositato in cancelleria  
 Brindisi, 12

10 GEN 2017  
 L'ASSISTENTE QUOTIDIANO  
 Silvana Adriana DE NIGRIS

E

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART.151 C.P.C

AI CONTROINTERESSATI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MIUR

\*\*\*

Per la sig.ra **MANUELA MANCA**, nata a San Pietro Vernotico (BR) il 19.11.1971 e ivi residente alla via L. Da Vinci n. 6, C.F. MNMNL71S59I119J, elettivamente domiciliata in San Pietro Vernotico (BR) alla via Gianturco n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Pierfrancesco PULLI (C.F. PLLPFR80H14B506I) - che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. 0831/676028, oppure all'indirizzo PEC pulli.pierfrancesco@coabrindisi.legalmail.it - dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce all'originale del presente atto

- ricorrente -

vi è mandato  
 in calce  
 all'originale

CONTRO

**MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma al V.le Trastevere n. 76/A - C.F. 80185250588 - elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Lecce alla via Rubichi n. 39;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGLIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Bari alla via Castromediano n. 123 - C.F. 80024770721;

**UFFICIO IV, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**, in persona del legale rapp. *pro tempore*, con sede in Brindisi alla via Dalmazia n. 1 - C.F. 80001730748;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti partecipanti alla procedura straordinaria di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/17, inseriti nella medesima fase cui ha preso parte la ricorrente

ovvero in quella successiva, che hanno riportato un punteggio inferiore a quello della ricorrente e che, pur in assenza di condizioni di precedenza ex art. 13 CCNI dell'8 aprile 2016, sono stati trasferiti negli Ambiti Territoriali della Puglia, indicati dalla ricorrente come sedi di maggior preferenza

- controinteressati -

## FATTO

1. La ricorrente, già docente di scuola primaria presso vari istituti comprensivi nella provincia di Brindisi con incarichi a tempo determinato ed utilmente inserita nella Graduatoria Ad Esaurimento degli aspiranti al ruolo, veniva assunta con contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016 per gli effetti del piano straordinario di assunzione di cui **legge 107/2015, fase C**
2. In conseguenza dell'immissione in ruolo svolgeva il previsto anno di prova presso l'Istituto Comprensivo Centro1 di Brindisi (Puglia Ambito 0011).
3. Per l'anno scolastico 2016/2017 presentava **domanda di mobilità<sup>1</sup>** per la scuola primaria, posto comune e lingua inglese, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, co. 108, L. 107/2015 e del CCNI dell'8 aprile 2016, con **punteggio base 9 e punteggio aggiuntivo 6 per ricongiungimento**, ed esprimendo l'ordine di preferenza di ambiti territoriali, provvedendo all'uopo ad elencare gli ambiti in ordine di preferenza, secondo il criterio della vicinorietà ed in relazione alla propria residenza. Più in particolare la Sig.ra Manca ha indicato molteplici Ambiti Territoriali in ordine di preferenza, con riferimento ai quali si riportano di seguito, per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, i primi numeri d'ordine: 1. *Puglia Ambito 0011*; 2. *Puglia Ambito 0017*; 3. *Puglia Ambito 0023*; 4. *Puglia Ambito 0012*; 5. *Puglia Ambito 0018*; 6. *Puglia Ambito 0019*; 7. *Puglia Ambito 0020*; 8. *Puglia Ambito 0021*; 9. *Puglia Ambito 0022*; 10. *Puglia Ambito 0003*.
4. Con nota mail del 29.07.2016, tuttavia, in seguito alla pubblicazione delle movimentazioni della scuola primaria ed in esito alla predetta domanda, all'istante veniva **assegnata d'ufficio** la seguente destinazione: **VENETO AMBITO 0017 (provincia di Venezia) - TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE (ambito non indicato in domanda)<sup>2</sup>**.
5. A seguito del sorprendente **trasferimento operato d'ufficio** nell'ambito territoriale del Veneto - attuato secondo una procedura amministrativa che ha utilizzato il cd. "*algoritmo*" di cui ancora oggi non si è potuta verificare la correttezza - la ricorrente si premurava di comparare la propria posizione rispetto ai trasferimenti di **altri partecipanti**

---

<sup>1</sup> All. 1 - Domanda di mobilità.

<sup>2</sup> All. 2 - Nota mail del 29.07.2016.

alla medesima fase della procedura di mobilità, verificando ed accertando che tali docenti, pur avendo un punteggio ed una posizione inferiore alla propria, nonché privi di qualsivoglia precedenza ex art. 13 CCNI del 08.04.2016, sono stati assegnati agli Ambiti Territoriali della Puglia ricompresi proprio tra quelli indicati nell'istanza di mobilità come sedi di maggior preferenza<sup>3</sup>.

6. Risultando palese l'errore commesso dall'Amministrazione convenuta e ritenendolo illegittimo oltre che gravemente lesivo dei propri diritti, la Sig.ra Manca proponeva **istanza di conciliazione** ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola al fine di far accertare e riconoscere il diritto dell'istante ad ottenere la modifica del trasferimento ottenuto in base alla propria domanda ed in relazione alla disponibilità effettiva di posti<sup>4</sup>.

7. Il MIUR, tuttavia, provvedeva a convocare la ricorrente salvo poi proporre in via conciliativa l'assegnazione all'**Ambito Territoriale Veneto 0022** (in realtà a pochi chilometri di distanza dall'ambito veneto 0017!), anche quest'ultimo non presente tra gli ambiti indicati nella domanda di mobilità<sup>5</sup>.

8. In tale sede l'U.S.T., contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, decideva di non fornire alcuna controdeduzione all'istanza di conciliazione, ed anzi, alla richiesta esplicita della ricorrente di conoscere il criterio posto alla base dell'assegnazione proposta, l'Amministrazione la invitava a decidere immediatamente se accettarla o meno, sottoscrivendo il relativo verbale. La sig.ra Manca, pertanto, decideva di **rifiutare la proposta conciliativa**, ritenendo fondate le proprie ragioni così per come rappresentate in narrativa<sup>6</sup>.

9. Di conseguenza in data 01.09.2016 la Sig.ra Manca era costretta a prendere servizio presso l'ambito territoriale **VENETO 0017**.

10. Successivamente alla presa di servizio nel predetto ambito, in data 16.09.2016 la ricorrente risultava assegnataria con effetto immediato e limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, di posto comune nelle **designazioni provvisorie interprovinciali della scuola primaria, prendendo servizio presso l'I.C. Centro1 di Brindisi, ove attualmente insegna**, all'interno dello stesso ambito ove aveva già svolto le proprie funzioni in base all'immissione in ruolo ex legge 107/2015 ed indicato come prima preferenza nella domanda di mobilità (Puglia Ambito 0011). Tutto ciò a conferma, ancora una volta, dell'esistenza di ulteriori posti disponibili negli ambiti indicati in preferenza nella domanda di mobilità e che la ricorrente, di conseguenza, ben poteva essere già destinataria di posto

---

<sup>3</sup> All. 3 - Elenco dei docenti assegnati agli stessi ambiti ma con punteggio inferiore

<sup>4</sup> All. 4 - Istanza di conciliazione

<sup>5</sup> All. 5 - Proposta conciliativa

<sup>6</sup> All. 6 - Verbale di mancata conciliazione

definitivo nell'ambito indicato, risultando lo stesso ancora libero ed infatti alla stessa ora assegnato<sup>7</sup>.

11. Essendo rimasta priva di riscontro anche la raccomandata inviata alle Amministrazioni convenute per l'impugnazione del predetto trasferimento<sup>8</sup>, la sig.ra Manca era costretta ad adire in via d'urgenza il **Giudice del Tribunale di Brindisi** al fine di tutelare i propri diritti, lesi dall'illegittimo operato dell'Amministrazione scolastica (R.G.L. 5133/2016 - Giudice Dott. Francesco De Giorgi)<sup>9</sup>.

12. Tale Magistratura del Lavoro si pronunciava con **decreto n. 5133/2016 del 16.11.2016 accogliendo totalmente le ragioni della ricorrente** e provvedendo a **sospendere l'efficacia del provvedimento di assegnazione** nella parte in cui ne dispone la destinazione presso l'Ambito Territoriale del Veneto<sup>10</sup>.

13. A seguito della notifica del predetto provvedimento giurisdizionale l'Amministrazione convenuta decideva **"a parziale esecuzione del provvedimento del Tribunale di Brindisi"** di sospendere il trasferimento della ricorrente disposto presso l'Ambito 17 di Venezia a decorrere dall'a.s. 2016/17 e di confermare la sua assegnazione provvisoria presso l'I.C. "Centro1" di Brindisi dove presterà servizio sino al termine del corrente anno scolastico ed **in attesa del provvedimento da adottare all'esito della pronuncia definitiva**<sup>11</sup>.

14. Si rammenta che la ricorrente, **già invalida nella misura del 46%**, è **sposata e madre del piccolo Giovanni di anni 12**, nonché unica familiare che si occupa di assistere il proprio **genitore gravemente malato con cui convive** (riconosciuto soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, co. 3, Legge 104/1992), il tutto come da documentazione in allegato al presente ricorso, che al termine del corrente anno scolastico per il quale sta insegnando in Brindisi, sarà costretta a partire per il Veneto in cerca di un'abitazione di fortuna ove dovrà trascorrere i successivi anni della sua vita con ogni conseguenza sul piano economico, umano e psicologico che mai potrebbero essere risarcite per equivalente<sup>12 13 14</sup>

\* \* \* \*

Il provvedimento di trasferimento avverso il quale si ricorre è ingiusto ed illegittimo oltre che gravemente lesivo dei diritti della ricorrente e, pertanto, merita di essere

---

<sup>7</sup> All. 7 - Assegnazioni provvisorie interprovinciali

<sup>8</sup> All. 8 - Raccomandata impugnazione trasferimento

<sup>9</sup> All. 9 - Ricorso ex art. 700 c.p.c.

<sup>10</sup> All. 10 - Decreto di accoglimento n. 5134/2016 del 16.11.2016

<sup>11</sup> All.11 - Decreto dirigenziale Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Brindisi

<sup>12</sup> All. 12 - Stato di famiglia ricorrente

<sup>13</sup> All. 13 - Verbale di visita medico-collegiale

<sup>14</sup> All. 14 - Verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap della sig.ra Profilo Angelina

definitivamente annullato e/o disapplicato, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente per i seguenti

### MOTIVI DI DIRITTO

Con il presente atto la ricorrente intende far dichiarare **l'illegittimità del trasferimento** operato d'ufficio dall'Amministrazione scolastica convenuta, in considerazione del fatto che la destinazione presso l'ambito territoriale Veneto (per la durata di tre anni a far data dall'anno in corso) è avvenuta in palese **violazione dei principi regolatori della materia** e, di conseguenza, ottenere il **riconoscimento definitivo del suo diritto alla riformulazione della graduatoria** delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali nel rispetto del giusto punteggio nonché dell'ordine di preferenza e delle precedenza espressa in domanda.

Come indicato nella premessa in fatto del presente atto, infatti, la ricorrente, quale docente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 da GAE, ha partecipato alla fase C delle operazioni di mobilità previste per l'anno scolastico 2016/2017, presentando domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale. All'esito della procedura in oggetto, è stata pubblicata la graduatoria della mobilità per l'assegnazione definitiva della sede territoriale e con mail del MIUR è stata comunicata alla ricorrente l'assegnazione, nonostante il punteggio posseduto e l'ordine di preferenza territoriale espresso in domanda, alla provincia di Venezia, Ambito 00017 Regione Veneto.

Orbene, come di seguito si dimostrerà, la graduatoria delle assegnazioni definitive pubblicata dal MIUR risulta essere palesemente illegittima, essendo stata elaborata all'esito di una procedura che ha apertamente violato le disposizioni normative e contrattuali in materia oltre ad essere stata il frutto di evidenti e clamorosi errori causati dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie (in particolare del famigerato e oscuro "algoritmo" che avrebbe gestito la compilazione dei trasferimenti e l'assegnazione delle sedi).

Preliminarmente, appare necessario effettuare **una breve ricostruzione della normativa legislativa e contrattuale** che regola il meccanismo attraverso il quale sono state disciplinate le operazioni di mobilità previste nel settore scuola per l'anno scolastico 2016/2017.

Al riguardo, si rileva che l'**art. 1 comma 108 della l. n. 107/2015** ha previsto, per l'a.s. 2016/2017, l'avvio di un **Piano straordinario di mobilità territoriale e professionale** per tutti i posti vacanti e disponibili, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. La stessa norma ha poi previsto per i docenti assunti nella seconda e terza fase del Piano straordinario la possibilità di partecipare, sempre per l'a.s. 2016/2017, alle operazioni di mobilità su tutti gli

Ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Inoltre, limitatamente all'a.s. 2015/2016, per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, ha previsto la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale - sempre in deroga al vincolo triennale - nel limite dei posti disponibili e autorizzati (La norma richiamata recita, testualmente, *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un Piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del Piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati"*).

A seguito della definizione del Contratto Integrativo con i principali Sindacati del Comparto scuola (CCNI Mobilità 2016/2017), **le operazioni di mobilità sono state articolate dall'art. 6 del predetto CCNI dell'8.04.2016 in quattro distinte FASI**, che possono essere raggruppate in due grandi gruppi tenendo conto della decorrenza e della tipologia di assunzione, nonché dell'ambito in cui la mobilità avviene (provinciale o interprovinciale):

- nella **FASE A** dell'art 6 del CCNI sono previsti i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola.

- nel secondo gruppo (**FASE B, C e D** dell'art. 6 del CCNI) sono previsti i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra Ambiti territoriali. È questa la fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.

Mentre la FASE A viene riservata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 e ai neo assunti nelle fasi 0 e A, le altre FASI sono rivolte rispettivamente:

- **FASE B**, ai docenti assunti entro il 2014/15 che potranno inoltrare domanda di trasferimento e/o passaggio fuori provincia (indipendentemente se hanno o meno già inoltrato domanda provinciale per la fase A) e ai docenti neo assunti il 01.09.2015 dalle fasi B

e C del Concorso che dovranno inoltrare domanda di trasferimento per l'assegnazione di un Ambito nella provincia di assunzione (detta fase si articola a sua volta in tre sottofasi, B1, B2, B3);

- **FASE C (alla quale ha partecipato la ricorrente)**, ai docenti neo assunti per l'a.s. 2015/16 da GAE nelle fasi B e C del piano di assunzioni; per essi è stata prevista un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale, acquisendo la titolarità solo su ambito;

- **FASE D**, ai docenti assunti per l'a.s. 2015/16 da GAE e da concorso nelle fasi zero e A e ai docenti neo assunti da fase B e C dal concorso del di assunzioni.

Il successivo **art. 13 del medesimo CCNI** ha disciplinato nel dettaglio il sistema delle precedenze, prevedendo diverse categorie ed inserendo funzionalmente le stesse, secondo uno specifico ordine di priorità, nelle sequenze operative della mobilità territoriale.

Nell'**Allegato 1 al CCNI** vengono ripercorse le varie fasi della mobilità e viene, da ultimo, espressamente precisato che: *"Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".*

Ne deriva che, l'assegnazione dell'Ambito Territoriale ai docenti deve necessariamente avvenire in attuazione e nel rispetto dei seguenti **criteri**: 1) eventuali **diritti di precedenza** ai sensi dell'art. 13 del CCNI; 2) **punteggio più alto** conseguito per la medesima fase.

Con riferimento alle modalità di effettuazione delle fasi, il citato **art. 6 dello stesso CCNI** nel disciplinare i trasferimenti e i passaggi, dopo aver precisato che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi, stabilisce espressamente per la **Fase C**, che *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".* Ed ancora, sempre il citato **art. 6 al comma 2** così dispone *"Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1",* il quale al punto dedicato alla effettuazione della FASE C, dopo aver

elencato i sistemi di preferenza stabilisce: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina”.*

Tale principio di vicinorietà viene inoltre ribadito anche dall'art. 2 del CCNI dell'8 aprile 2016, ove, al comma 3, ult. parte, dispone che *“L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di vicinorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM”.* Anche nelle circolari esplicative dell'Amministrazione convenuta si tiene sempre in considerazione il predetto principio come evidenziato, tra l'altro, nella **nota del MIUR del 22.08.2016** ove si ribadisce, dopo aver sancito che tutto il sistema risulta allo stato automatizzato, che *“Nel caso in cui il docente non abbia indicato la sede di partenza, il sistema avvia la ricerca partendo dalla prima sede presente nell'ambito territoriale del docente. Qualora il docente, non possa essere assegnato alla scuola indicata in POLIS per indisponibilità di posti, la procedura assegna il docente ad un'altra istituzione scolastica dello stesso ambito territoriale secondo il medesimo criterio di vicinorietà comuni/distretti, utilizzato dalla procedura di mobilità d'ufficio”<sup>15</sup>.*

Orbene, dal rapido ed immediato confronto della predetta normativa, sia di rango primario che contrattuale, con la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente emerge chiaramente come l'ambito Veneto 0017 non sia né indicato tra le preferenze della ricorrente e non sia di certo annoverabile a quelli possibili ed utilizzabili secondo il criterio della vicinorietà così come stabilito dall'allegata tabella emanata dal MIUR<sup>16</sup>.

Appare evidente, pertanto, che l'algoritmo del Ministero non abbia eseguito, nella ripartizione dei posti su scala nazionale, quanto previsto dalla legge. In sostanza, quindi, l'assegnazione della ricorrente viola la normativa vigente in tema di mobilità che, invece, a parità di fase (assegnazione in ambito nazionale), grado scolastico (scuola primaria) e tipologia di incarico (comune) avrebbe dovuto privilegiare coloro che hanno un maggior

---

<sup>15</sup> All. 15 – Nota MIUR 22.08.2016.

<sup>16</sup> All. 16 - Tabella di prossimità tra le provincie italiane



punteggio e che, nello scorrimento degli ambiti territoriali, ha sempre applicato il **principio della vicinorietà** in relazione all'ambito territoriale richiesto.

Va rilevato, inoltre, che la predetta **Ordinanza Ministeriale n. 241/16** è stata **impugnata dinanzi al TAR Lazio** che, con provvedimento n. 3589/2016, ha accolto la richiesta di sospensiva, ritenuta ingiusta e priva di fondamento logico, dando così ragione ai docenti ricorrenti della fase A e Zero, che hanno impugnato l'ordinanza per aver attuato una **disparità di trattamento tra gli assunti nelle varie fasi**, privilegiando alcuni e penalizzando altri. Si consideri a tal proposito che la l. n. 107/2015 ha dato attuazione al processo di razionalizzazione dell'autonomia scolastica ed ha proceduto alla riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, istituendo un "organico dell'autonomia" (art. 1 comma 5) che comprende l'"organico di diritto" (composto dai posti comuni e dai posti di sostegno) e un numero di posti istituiti per "il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento". Detta legge ha poi previsto che, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente sono trasformati in ruoli regionali, articolati in Ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. In altri termini, posto che l'organico dell'autonomia si incardinerà nella regione e si articolerà in "Ambiti territoriali", i docenti assunti dal 1° settembre 2015 saranno assegnati a tali ambiti e non alle singole scuole (a differenza dei docenti assunti in ruolo entro l'a.s. 2015/2016 che per espressa previsione del comma 73, mantengono la titolarità sulla singola istituzione scolastica).

In fase applicativa delle richiamate disposizioni della l. n. 107/2015, con l'ordinanza impugnata è stata, tuttavia, illegittimamente prevista la possibilità, in seguito alla mobilità, di assegnazione agli Ambiti territoriali anche per i docenti immessi in ruolo prima dell'a.s. 2014/2015.

Detta previsione, però, è stata considerata in evidente contrasto con le richiamate disposizioni della l. n. 107/2015 e in violazione del principio di uguaglianza, attuando **un'autentica irragionevole discriminazione**, poiché ha permesso, unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, di precedere e, conseguentemente, scavalcare i nuovi assunti nella sequenza delle fasi della mobilità territoriale. Non v'è chi non veda che l'**ordinanza ministeriale n. 241/2016**, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 08.04.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'a.s. 2016/2017, ha in realtà **ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti** interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute. E non deve sottacersi, inoltre, la circostanza che l'OM 241/16 impugnata innanzi al giudice Amministrativo è un

atto avente portata generale, destinato come tale a produrre effetti non soltanto nei confronti dei docenti che hanno presentato ricorso, bensì nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura.

**Pertanto con la pubblicazione di tali movimenti la ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti aventi punteggio inferiore e quindi minor merito del suo.**

E' evidente che l'istante si trova paradossalmente penalizzata rispetto a tali docenti con punteggio inferiore, come sopra denunciato, e che pertanto l'Ambito assegnato è il risultato di violazioni di legge e degli accordi contrattuali quindi lesivo di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito, determinando gravi ed irreparabili danni all'istante ed al suo nucleo familiare.

\* \* \*

Fermo restando quanto sinora argomentato e tracciato il quadro normativo in materia, deve rilevarsi che l'operato del MIUR, nel dare attuazione alle procedure di mobilità 2016/2017, si è connotato per **evidenti violazioni della normativa legislativa e contrattuale innanzi richiamata oltre che per macroscopici errori procedurali.**

Innanzitutto la procedura di mobilità adottata dal MIUR è da dichiararsi illegittima per aver **manifestamente violato il principio di scorrimento delle graduatorie** basato sul merito che informa tutti i procedimenti concorsuali, espressione del più elevato principio di imparzialità e buon andamento della P.A. sancito dall'art. 97 Cost. In base a detto principio, valido ed efficace anche nelle procedure di mobilità territoriale, il trasferimento presso un Ambito Territoriale dello Stato deve infatti necessariamente avvenire nel **rispetto del punteggio riconosciuto ad ogni candidato e delle preferenze territoriali rispettivamente espresse, dando prevalenza al punteggio più alto.**

La normativa che disciplina la materia, come innanzi evidenziato, prevede, infatti, che gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (FASE B e C provenienti da GAE) concorrono ai trasferimenti territoriali in ambito nazionale e che, con la domanda di trasferimento, il docente manifesta le preferenze territoriali in ordine di precedenza, con l'indicazione anche di titoli di precedenza. Tanto precisato, deve rilevarsi che dalla normativa legislativa e contrattuale in materia emerge la necessità che i trasferimenti del personale docente in oggetto avvengano su base nazionale tenendo conto del diritto di precedenza eventualmente vantato e delle preferenze territoriali manifestate in relazione al punteggio attribuito sulle sedi disponibili.

Orbene, all'esito dell'esame degli elenchi nazionali e provinciali delle assegnazioni pubblicati dal MIUR, così come ampiamente evidenziato nella premessa in fatto del presente atto, **è invece emersa la palese violazione di siffatte previsioni.**

Il MIUR, infatti, era tenuto a procedere con i trasferimenti iniziando dal candidato cui era stato attribuito il punteggio maggiore e scorrendo l'ordine di preferenza degli Ambiti e delle Province dallo stesso espressi, fino all'assegnazione del primo posto disponibile; solo dopo la predetta assegnazione, il MIUR avrebbe potuto - e dovuto - passare all'esame della posizione del candidato successivo, avente punteggio inferiore, procedendo nelle medesime modalità su descritte e così via.

Procedimento che, però, non è stato eseguito correttamente.

Tornando al caso di specie, la **Sig.ra Manca Manuela**, avente un punteggio pari a 9 oltre il riconoscimento di ulteriori punti 6 per il ricongiungimento, è stata trasferita dal MIUR presso l'Ambito Territoriale 0017, in Provincia di Venezia, dalla stessa non indicato tra le proprie preferenze. A seguito di pubblicazione degli elenchi ufficiali dei trasferimenti, la ricorrente si è però avveduta della circostanza che docenti con un punteggio inferiore sono stati trasferiti negli Ambiti Territoriali di Brindisi, Taranto e Bari dalla stessa indicati ai primissimi numeri d'ordine delle preferenze territoriali!

La situazione d'illegittimità su descritta è stata peraltro aggravata dal successivo comportamento assunto dal MIUR in sede di **tentativo di conciliazione** attivato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 135 CCNL del 29.11.2007, il quale, anziché accogliere la richiesta della Sig.ra Manca e disporre il di lei trasferimento in un Ambito pugliese così come fatto in altre circostanze<sup>17</sup>, rimediando alla conclamata illegittimità cui la stessa aveva dato origine, ha invece formulato una proposta conciliativa nell'ambito Veneto 0022, concretizzando -di fatto- un rigetto.

Orbene, indipendentemente dai motivi che hanno determinato gli esiti descritti - se trattasi di un procedimento elaborato in totale spregio ai principi generali che informano la materia ed in questi termini attuato, ovvero di grossolani errori del sistema cui il MIUR ha fatto ricorso per l'esecuzione dei movimenti (c.d. algoritmo) -, non vi è dubbio che gli stessi siano palesemente illegittimi.

Tanto più che, come noto, la vicenda non ha interessato solo ed esclusivamente l'odierna ricorrente, ma un numero esorbitante di docenti che nonostante abbiano presentato regolare domanda di mobilità, valutata ed apprezzata dal MIUR con l'attribuzione di uno specifico punteggio, nelle operazioni di movimentazione sono stati scavalcati da colleghi con punteggio inferiore, rientrando nella medesima fase e senza condizioni di precedenza *ex art.* 13 CCNI del 08.04.2016.

Dall'esame delle graduatorie pubblicate dal MIUR, infatti, si evince che:

---

<sup>17</sup> All. 17 - Docenti trasferiti a seguito di istanza di conciliazione

- docenti con punteggi rilevanti e in presenza di benefici di legge, sono stati trasferiti in province lontane, non ricadenti negli Ambiti territoriali prescelti e scavalcati in questi ultimi da docenti con punteggio nettamente inferiore, in aperta violazione anche del diritto di precedenza eventualmente spettante;

- è stata erroneamente applicata la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua), sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito.

Al termine delle operazioni di mobilità è, altresì, emerso che in numerosi Ambiti territoriali restano **posti liberi** e che docenti che avevano richiesto quegli ambiti risultano, invece, trasferiti su altro ambito, indicato successivamente nelle preferenze.

**Trattasi di errori seriali che hanno prodotto una evidente lesione dei diritti di buona parte dei docenti interessati ad avere la sede correttamente spettante, vale a dire individuata sulla base del punteggio inserito nella domanda e riconosciuto dall'Amministrazione stessa, e che, pertanto, richiedono una rielaborazione delle graduatorie si dà renderle legittime, vale a dire rispettose dell'ordine di preferenza e dell'eventuale diritto di precedenza dei docenti interessati.**

In ogni caso, è ormai convinzione unanime che tutti gli errori innanzi menzionati, che hanno trovato ampio risalto anche sui mezzi d'informazione, siano stati causati anche dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie, in particolare dal palese malfunzionamento di questo **"oscuro" algoritmo** con il quale il MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie della mobilità riportate nei bollettini resi dai diversi Ambiti territoriali provinciali.

La palese mancanza di chiarezza circa le modalità di funzionamento dell'algoritmo e, più in generale sui criteri in virtù dei quali si è proceduto alle assegnazioni delle sedi, integrano un grave vizio della procedura in oggetto, essendo stato violati alcuni principi cardine dell'azione amministrativa, vale a dire il principio di trasparenza amministrativa, di correttezza e di buona amministrazione.

Pertanto, la mancanza di una motivazione, anche solo sintetica, del provvedimento di assegnazione, integra altresì **violazione dell'obbligo generale di motivazione** che l'art. 3 della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990), ha esteso a tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale.

La violazione dei principi innanzi enunciati ha impedito ai docenti interessati di poter verificare agevolmente la correttezza dell'intera procedura in esame: ad oggi, nonostante le numerose richieste anche da parte delle organizzazioni sindacali, il MIUR non ha reso noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i

relativi punteggi e le province dalle quali o verso le quali chiedevano il trasferimento, né ha fornito alcuna valida indicazione sul funzionamento dell'algoritmo al quale è stata affidata l'intera procedura di mobilità.

Peraltro, i macroscopici errori emersi all'esito della procedura, in particolare l'erronea considerazione del punteggio dei docenti nell'assegnazione delle sedi, **integrano violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.**, avendo prodotto palesi ed irragionevoli discriminazioni: docenti con punteggi più bassi e quindi meno meritevoli anno, di fatto, scavalcato in graduatoria insegnanti con punteggi notevolmente più alti, che, pertanto, sono stati assegnati ad Ambiti territoriali notevolmente distanti dai luoghi di residenza.

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, la disposizione che è stata adottata irragionevolmente dall'ufficio non ha tenuto in conto delle **richieste** presentate dalla docente prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha riscontrato la **diffida stragiudiziale**.

Da tanto deriva **l'annullabilità per vizio procedimentale**. Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. n. 241/1990 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Pur volendo accogliere l'ipotetico assunto che sia stato adottato per un non affatto esposto interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un gravissimo **atto discriminatorio** perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, *in primis* dell'art. 3 della Cost. Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato **adottato in via pericolosamente automatica** e, quindi, comunque in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97.

\* \* \*

Nel caso che ci occupa, esaminata la documentazione in atti, risulta agevole riscontrare la palese **violazione del principio di scorrimento della graduatoria** nel senso anzidetto, attesa l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli ambiti pugliesi da parte di docenti con un punteggio inferiore a quello della ricorrente. In tale materia diversi Giudici del Lavoro hanno avuto modo di pronunciarsi sulla questione e tutti hanno accertato l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento ed accogliendo i ricorsi d'urgenza proposti dai diversi docenti, tra cui la ricorrente.

In particolare, oltre al **Giudice del Tribunale di Brindisi**, in questa sede adito, la **Magistratura del lavoro di Salerno** dopo aver correttamente rilevato che *“appare evidente che la ricorrente nelle medesime condizioni delle altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l’insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore”*, ha chiarito che *“risultano (...) illegittimi e lesivi i provvedimenti che hanno disposto il trasferimento della ricorrente”* (Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ordinanza del 01.09.2016, n. cron. 22967/16, n. 6183/16 RG).

Il **Giudice del Tribunale di Trani**, in altra ordinanza, sancisce che *“Non vi è dubbio, pertanto, che l’Amministrazione ha violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l’Amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”* (Cfr. Trib. Trani, Ord. 14.09.2016, Giudice Giuseppe di Trani).

Le medesime illegittimità sono state riscontrate anche dal **Giudice del Lavoro di Taranto** allorquando sancisce: *“è pertanto evidente la illegittimità dell’operato della amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell’ambito territoriale Puglia 0023, indicato dall’istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall’art. 97 Cost.; deve allora riconoscersi il diritto dell’istante all’assegnazione di una serie compresa nell’ambito territoriale Puglia 0023”* (Trib. Civ. Taranto, Sez. Lav., ordinanza del 20.09.2016, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 8749 RG).

\* \* \*

Gli errori commessi dal MIUR hanno prodotto **gravi conseguenze anche sulla serenità dei docenti e delle loro famiglie**, alterandone l’equilibrio psicofisico e gli interessi familiari e relazionali, con effetti ancor più gravi nelle famiglie con figli minori ovvero in particolari situazioni (anche relative allo stato di salute dei componenti il nucleo familiare), con evidente lesione di diritti ed interessi riconosciuti meritevoli di particolare tutela a livello costituzionale, involgendo direttamente situazioni di carattere esistenziale.

La **palese illegittimità della procedura di mobilità ha, infatti, inciso negativamente sulla sfera privata del docente**; la situazione di incertezza legata a tutta la vicenda ha prodotto un profondo stato di tristezza e sconforto morale: i problemi lavorativi sono

diventati per l'esponente l'unico ed assorbente argomento di conversazione in famiglia e con gli amici, condizionandone profondamente ogni scelta.

Per effetto del provvedimento illegittimo assunto dall'Amministrazione, ne risulta compromesso anche il sereno svolgimento dell'attività professionale, che richiede una tranquillità d'animo di cui il docente, anche per il costante pensiero di dover affrontare un procedimento giudiziario per veder riconosciuti i propri diritti, è stato certamente privato.

Si ricordi, che il lavoro si configura quale diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (artt. 1 e 2 Cost.) in quanto mezzo di lavoro, in esso si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali. Il contratto di lavoro, inoltre, non è un mero rapporto di scambio di prestazioni ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, essendo strumento di realizzazione della personalità dell'individuo.

Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi comprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

È chiaro che un trasferimento illegittimo della Sig.ra Salerno in Veneto a seguito di un errore dell'Amministrazione scolastica configurerebbe **una insormontabile difficoltà oltre che per la ricorrente anche per tutta la sua famiglia**, che, come documentato, sul suo apporto umano e materiale fa quotidianamente affidamento. Per tale ragione la docente è stata costretta, considerato il comportamento illegittimo ed ostruzionistico tenuto dall'Amministrazione, a promuovere (e a vedersi accogliere) il giudizio d'urgenza per vedere riconosciuto e tutelato il proprio diritto anche in tema di irreparabilità sulla vita familiare e sociale.

Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, deve essere senz'altro riconosciuta l'illegittimità dell'operato del MIUR nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità, in violazione di leggi e principi di diretta rilevanza costituzionale e, quindi, il **diritto di parte ricorrente alla corretta riformulazione delle stesse**, nel rispetto del punteggio, dell'ordine di preferenze e delle precedenzae indicati in domanda.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso la dott.ssa Manuela Manca, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei danni subiti e subendi

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza per la discussione della causa nel merito ed audizione delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa se del caso disapplicazione, in quanto illegittimi, degli atti amministrativi presupposti, Voglia accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per le motivazioni ampiamente esposte nel corpo del presente atto;
2. Conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione operata dal MIUR nell'ambito territoriale del Veneto 0017, in luogo di quello ad essa spettante così come indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, poiché contraria alla normativa vigente in materia;
3. Ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, di disporre l'assegnazione della ricorrente in uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato, nel rispetto del principio di scorrimento delle graduatorie e di vicinorietà, adottando ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica reclamata con ogni conseguenza di legge.
4. Con vittoria di spese e competenze di lite.

\*

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) Domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17.
- 2) Nota mail del 29.07.2016.
- 3) Elenco dei docenti assegnati agli stessi ambiti ma con punteggio inferiore.
- 4) Istanza di conciliazione del 10.08.2016.
- 5) Proposta conciliativa.
- 6) Verbale di mancata conciliazione.
- 7) Assegnazioni provvisorie interprovinciali.
- 8) Raccomandata impugnazione trasferimento del 14.09.2016.
- 9) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
- 10) Decreto di accoglimento n. 5133 del 16.11.2016.
- 11) Decreto dirigenziale Ufficio IV – Ambito territoriale per la provincia di Brindisi.
- 12) Stato di famiglia sig.ra Manca Manuela.
- 13) Verbale di visita medico-collegiale.



- 14) Verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap della sig.ra Profilo Angelina.
- 15) Nota MIUR del 22.08.2016.
- 16) Tabella di prossimità tra le provincie italiane - Brindisi.
- 17) Docenti trasferiti a seguito di istanza di conciliazione.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

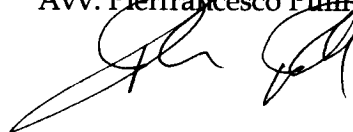
\*

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che **il valore della presente controversia è indeterminabile** e che pertanto è soggetta al pagamento del **contributo unificato pari ad Euro 259,00.**

\*

San Pietro Vernotico, lì 09.01.2017

Avv. Pierfrancesco Pulli



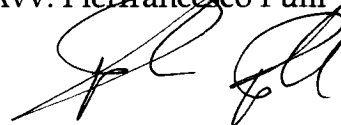
#### **Istanza ex art.151 c.p.c.**

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei contro interessati e l'impossibilità di conoscere, da parte della ricorrente, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati, ove richiesto, alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)), ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame (si veda all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>) e pertanto e si chiede espressamente che l'On. le Tribunale adito, ove ritenuto di dover integrare il contraddittorio, voglia sin d'ora autorizzarla.

San Pietro Vernotico, lì 09.01.2017

Avv. Pierfrancesco Pulli







4  
RCC: 87/2017


**TRIBUNALE DI BRINDISI**  
**SEZIONE CIVILE E UFFICIO LAVORO**

Cron. 2669

**Il Giudice del lavoro dr. FRANCESCO DE GIORGI**

**LETTO** il ricorso che precede:  
**RITENUTA** la propria competenza:  
**VISTA** la Legge 11 agosto 1973, n° 533,

**FISSA**

 Per le ore 9,00 del 21 GIU 2017 Tribunale di Brindisi,  
l'udienza di discussione alla quale le parti sono tenute a comparire  
personalmente.

Invita la parte a costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza su  
indicata con l'avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini  
implica la decadenza di cui all'art. 416 c.p.c..

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto  
alla controparte a termini di legge.

07 FEB. 2017,

Brindisi, li \_\_\_\_\_



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Teodoro MINIATTI)

IL GIUDICE  
(Dr. Francesco DE GIORGI)



PER COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE

08 FEB. 2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Teodoro MINIATTI)

n. 3924 **ATER**

**27 MAR. 2017**

Illegale

in

espresso

la

Primo

e adde

**MANUELA MANCA**

**UFFICIO SCOLASTICO**

**REGIONALE DELLA PUGLIA, VIA CASTROMEDIANO 123, 70126**

**BARI**

**A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE  
A NORMA DI LEGGE**

**BRINDISI 28 MAR. 2017**

**Tribunale di Brindisi  
L'Ufficiale Giudiziario  
P.L. Andrea MAZZOTTA**

UFFICIO UNICO - NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI

**TRIBUNALE DI BRINDISI**

Ufficio notificazioni Atti Giudiziari

ATTO ESENTA - UNEP-BR



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

**AVVERTENZE**

L'agente postale, che non abbia potuto recapitare l'atto in quanto le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna o per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o per assenza delle persone sopra menzionate, deve depositare l'atto stesso nell'agenzia postale competente. L'agente rilascia avviso mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante la immisione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione dell'ufficio o dell'azienda e provvede con immediatezza e, se necessario, a spedire il piego a ricevimento. Il piego è corredato alla delle infrazioni ilto al mittente ello che figura al piego atto

AG



76594932119-1

Racc. A. R. n.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

DELLA PUGLIA

VIA CASTROMEDIANO 123

70126 BARI

STAMPERIA REALE DI ROMA 1341